

Cassazione, 9 ottobre 2009, n. 21497(Pres. Massera –Rel. Chiarini)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 26 luglio 2003 T. e L. P. convenivano dinanzi al Tribunale di Trento la Casa di Riposo *omissis* deducendo: 1) la loro matrigna, A. F., di *omissis* anni, accompagnata presso la struttura della convenuta il *omissis*, la sera stessa era caduta, alzandosi da sola da una poltroncina, ed era deceduta, a causa delle lesioni derivatine, il *omissis*. Poiché al momento del ricovero nella Casa di Riposo i dipendenti ed il medico erano stati avvertiti delle precarie condizioni di A. F. agli arti inferiori e del suo stato confusionale, ed era stata rappresentata perciò la necessità di utilizzare le sponde del letto e la carrozzella di modo da non consentirle di alzarsi da sola, l'incidente si era verificato a causa delle omesse cautele e dell'omessa sorveglianza per prevenirlo e pertanto la convenuta doveva esser condannata al risarcimento di tutti i danni.

La Casa di Riposo deduceva che il medico non aveva ritenuto necessari mezzi di contenzione per la F. ritenendo sufficienti l'accompagnamento ed il controllo della stessa e contestava i danni, richiesti senza tener conto del concorso di colpa della paziente nel causare l'evento, essendosi alzata senza preavviso.

Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo la responsabilità esclusiva della Casa di Riposo, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. e, considerata l'invalidità totale per quindici giorni dalla caduta al decesso della F., l'età della stessa - *omissis* anni - e le sue già precarie condizioni di salute, determinava il danno biologico della medesima nel 50% delle tabelle in uso al Tribunale di Milano - pari nell'intero ad Euro 386.353,00 - e lo liquidava iure hereditatis ai figliastri, aggiungendo un quarto di detta somma a titolo di danno morale subito dalla de cuius, attribuito anch'esso iure hereditatis (mentre iure proprio attribuiva Euro 40.000 a titolo di danno morale a T. P., convivente, ed Euro 32.000 a favore del fratello L.).

La Corte di appello di Trento, con sentenza del 15 febbraio 2008, dichiarava inammissibile, per tardività, il motivo di appello della Casa di Riposo sulla carenza di legittimazione ad causam dei P. in quanto la contestazione della loro titolarità del rapporto giuridico iure successorio, non avendo dimostrato di essere stati nominati eredi testamentari dalla F., aveva introdotto una nuova questione di merito soggetta a preclusione processuale (artt. 180, secondo comma c.p.c.), poiché la deduzione di detta Casa di Riposo in primo grado secondo cui i figliastri della F. non erano suoi parenti, era volta più ad incidere sulla quantificazione del danno dagli stessi subito che a contestare la titolarità del rapporto, tant'è che in comparsa conclusionale la Casa di Riposo aveva qualificato i P. eredi.

Ribadiva quindi la responsabilità della Casa di Riposo, il cui accertamento non era precluso dal proscioglimento penale delle tre operatrici a cui era affidata la F., poiché costei, il primo giorno del suo inserimento nella struttura, dopo aver consumato la cena, non era stata ricondotta in carrozzella nel salone da M. O., addetta all'incombente, perché impegnata in altro compito più pressante, ma affidata ad altre due operatrici intente a pulire dopo cena sì che, limitatamente e discontinuamente sorvegliata, la F. si era alzata ed era caduta, fratturandosi il femore. E poiché dalla scheda sanitaria emergeva che a livello psichico la predetta era in stato confusionale, con carenza di equilibrio, ipoacusia, ischemia cerebrale, ipertensione, e quindi non affidabile ex se - ed infatti il medico della struttura di accoglienza ne aveva disposto la sorveglianza, che doveva esser attiva - sussisteva la responsabilità della Casa di Riposo perché, se l'ospite non poteva esser direttamente controllata, doveva temporaneamente disporre la contenzione, tanto più che essendo l'incidente accaduto il primo giorno di arrivo nella struttura, la circostanza aveva notoriamente inciso sulle sue già compromesse capacità di autocontrollo, come esposte dai familiari, che infatti avevano rappresentato alla Casa di Riposo che talvolta erano stati costretti a contenerla, e dunque sussisteva una colpevole omissione di cautele da parte della Direzione e dei dipendenti, con conseguente responsabilità della prevedibile caduta della F., sì che era da escludere lo stato di necessità dei dipendenti della Casa di Riposo.

La Corte di merito respingeva poi il motivo di appello della Casa di Riposo secondo cui il danno biologico doveva esser liquidato in base all'invalidità temporanea totale essendo conseguita, dopo quindici giorni, la morte alle lesioni, perché il diritto al risarcimento del danno biologico - nella specie

invalidità del 100% - inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica, entra a far parte del patrimonio della persona, che, se di conseguenza decede dopo un certo periodo, è altresì privata dell'aspettativa della vita e perciò, in relazione alla sua età, devono esser risarciti tutti i danni, anche futuri statisticamente prevedibili - nella specie secondo le tabelle di Milano richiamate dal primo giudice - riducendone però il quantum per ragioni di equità, ad E 100.000,00 in valore attuale, avuto riguardo alle predette precarie condizioni di salute della F., mentre il danno morale della stessa, integrando i fatti il reato di cui all'art. 589 c.p., era liquidabile in un quarto - misura non contestata dagli appellanti - di quello biologico, pari ad E 25.000, con conseguente condanna alla restituzione dell'eccedenza percepita (confermando nel resto il danno biologico e morale iure proprio liquidato dal primo giudice ai P.). Avverso tale sentenza ricorrono in via principale T. e L. P. cui resiste la Casa di Riposo *omissis* che propone altresì ricorso incidentale. I ricorrenti principali hanno depositato memorie, dapprima per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., quindi per la pubblica udienza, disposta ai sensi dell'ultimo comma della predetta norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - I ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., vanno riuniti.

2. - Vanno pregiudizialmente esaminati i motivi del ricorso incidentale con cui la Casa di Riposo *omissis* deduce: "Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo agli attori in merito ai danni liquidati iure hereditatis".

La convenuta, in comparsa di risposta, e nel corso del giudizio di primo grado, aveva sottolineato la mancanza della qualità di eredi degli attori non essendo figli della F. e non avendo prodotto alcun testamento della stessa che li nominasse eredi. Essi erano infatti figli del precedente matrimonio del P., risposatosi nel *omissis* con la F.. Inoltre gli attori non avevano mai specificato di chiedere i danni iure hereditatis e ciononostante il Tribunale aveva loro liquidato i danni biologico e morale spettanti alla defunta ritenendoli prossimi congiunti mentre tali non erano. La Corte di merito, pur dando atto che in prima istanza la Casa di Riposo aveva eccepito la mancanza di legitimitio ad causam, ha contraddittoriamente ritenuto tardiva la contestazione; invece tale mancanza di rapporto di parentela, evidenziata in comparsa di risposta, era stata ribadita in comparsa conclusionale concludendo che per questo non spettavano le somme richieste, e tali espressioni non erano ambigue, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, avendo la Casa di Riposo anche sottolineato la mancanza di legittimazione in capo agli attori. Quindi formula il seguente quesito di diritto: "Si evidenzia l'incongruità, la contraddittorietà, l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. laddove dichiara tardiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo agli attori in merito alle richieste di liquidazione del danno biologico e morale patito dalla defunta, a fronte invece della palese contestazione finanche in comparsa di risposta di primo grado, della mancanza in capo agli attori della qualità di eredi della defunta".

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, come esposto in narrativa, la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva l'eccezione di carenza di titolarità del rapporto iure successorio dei P., formulata in appello dalla Casa di Riposo evidenziandone la diversità rispetto alla contestazione in primo grado in cui la stessa si era limitata a dedurre che i predetti erano figliastri della F. e quindi non suoi parenti, senza però specificare che tale contestazione era a sostegno della conseguente intrasmissibilità agli stessi del risarcimento dei danni subiti dalla defunta, e per questo, unitamente alla considerazione che in comparsa conclusionale la Casa di Riposo aveva qualificato i P. suoi eredi, la Corte di merito ha ritenuto detto rilievo volto a incidere sulla determinazione del danno subito dagli stessi piuttosto che a negare la loro acquisizione dei diritti entrati a far parte del patrimonio della F. prima della sua morte.

Quindi, ribadito che l'interpretazione delle eccezioni ed in genere delle deduzioni e delle tesi difensive delle parti, al fine del loro inquadramento sul piano giuridico, è riservato al giudice di merito e si risolve in un accertamento di fatto, e ritenuto che tale motivazione è immune da vizi logici e giuridici,

la censura è inammissibile perché si risolve in una mera contrapposizione della tesi della ricorrente incidentale alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Quanto poi alla censura sull'interpretazione della domanda di T. e L. P. da parte del giudice di primo grado con cui essi avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni, senza specificare che agivano anche per quelli iure hereditatis, la questione della necessità di autonoma domanda rispetto ai danni iure proprio non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata e quindi la ricorrente aveva l'onere, a pena di inammissibilità per novità della censura, di allegare ed indicare in quale atto del giudizio di merito ha dedotto la questione.

3. - Con il secondo motivo di ricorso incidentale la Casa di Riposo *omissis* deduce: “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.: esclusione dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 2045 c.c.”.

Dall’istruttoria svolta era emerso che la O., addetta a condurre a letto le ospiti dopo cena, era stata chiamata per rianimare un altro ospite in arresto cardiocircolatorio, sì che aveva delegato la sorveglianza della F., che già aveva cenato, a due colleghe addette alla pulizia le quali l’avevano sistemata su una poltroncina da cui potevano vederla mentre attendevano ad altri compiti. Improvvisamente la F. si era alzata e dopo pochi passi era caduta senza che le stesse potessero intervenire per evitarlo. Quindi la sorveglianza era stata esercitata secondo le possibilità del caso e sussisteva lo stato di necessità. Conclude quindi formulando il seguente quesito: “Si evidenzia l’incongruenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. laddove esclude l’applicazione dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 2045 c.c. nonostante la minor assistenza prestata alla signora F. da parte del personale della Casa di Riposo e la conseguente caduta di quest’ultima sia dipesa dalla necessità di salvare un soggetto terzo dal pericolo attuale di un danno grave alla persona non volontariamente causato dalla Casa di cura né altrimenti evitabile”.

La censura è inammissibile perché si risolve nella diversa valutazione della condotta effettuata dalla Corte di merito in base al criterio della diligenza qualificata esigibile dalla Casa di Riposo per adempiere agli obblighi assunti nei confronti della F., il cui comportamento, per liberare la Casa di Riposo dalla responsabilità, avrebbe dovuto esser del tutto estraneo ad ogni suo obbligo di diligenza, ed invece la Corte di merito ha accertato che la Casa di Riposo non ha predisposto preventivamente quegli accorgimenti, né adottato in concreto quei rimedi (come, in mancanza di personale che mettesse a letto la F. o la potesse direttamente sorvegliare, disporre una temporanea contenzione di costei) che, avuto riguardo alle concomitanti necessità verificatesi nel caso concreto, avrebbero dovuto apparire alla Casa di Riposo necessari per rimuovere l’ostacolo all’esecuzione dell’obbligo assunto “ex contractu” nei confronti della F..

4. - Con il terzo motivo la Casa di Riposo *omissis* deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

I giudici di merito hanno erroneamente liquidato il danno biologico della F. rapportandolo all’invalidità permanente totale della stessa, ma poiché dalle lesioni ne è derivata, in breve lasso di tempo, la morte, il parametro per valutare il danno doveva essere l’inabilità temporanea assoluta, e non il consolidamento dell’invalidità permanente nonostante il decesso della vittima. Quindi per determinare il danno biologico da morte, non erano utilizzabili le tabelle dei Tribunali, formate sull’aspettativa di vita del soggetto, essendo già avvenuta la morte al momento della liquidazione, ma questa andava effettuata correlando il danno biologico all’inabilità temporanea per il rimanente periodo di vita, opportunamente aumentata in considerazione delle sofferenze massime esitate nella morte. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: “afferma e ribadisce la Corte il principio secondo il quale nel caso in cui intercorra un breve seppur apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, l’ammontare dei danni biologico e morale risarcibili e trasmissibili iure hereditatis devono esser commisurati soltanto all’inabilità temporanea, ossia al numero di giorni di permanenza in vita del danneggiato, non essendo in questo caso concepibile il consolidamento di un’invalidità permanente in capo a quest’ultimo”.

Il motivo è fondato.

Ed infatti, ribadito che il fondamento del potere di liquidazione del danno biologico, privo delle caratteristiche della patrimonialità, è l’equità, con conseguente obbligo del giudice di personalizzare la

valutazione, va altresì ribadito che, se le lesioni hanno cagionato la morte del soggetto offeso dopo un apprezzabile intervallo di tempo, sia se il giudice applica il criterio di liquidazione equitativa c.d. "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto - aumentandoli o moltiplicandoli, secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto, in cui il danno alla salute è stato così intenso e progressivamente grave da condurre il soggetto verso la morte, in base ad un indice crescente proporzionale all'aumentare del grado di invalidità derivatane - in ogni caso non può liquidare il danno "come se" il soggetto fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita perché la morte estingue ogni danno biologico futuro correlato alla probabilità statistica della durata di essa allorché essa è ormai divenuta nota. Pertanto, se il giudice adotta il criterio tabellare, va ribadito, secondo l'orientamento pressoché unanime (Cass. 3549/2004, 9959/2006, 18163/2007, contra Cass. 8204/2003) che non può prendere come base le tabelle per l'invalidità permanente poiché esse sono formate in base alla vita media futura presunta, e deve invece adottare le tabelle per l'inabilità temporanea assoluta e totale, opportunamente adeguate al caso specifico in cui le lesioni hanno menomato così gravemente la salute della persona da provocarne la morte.

Conseguentemente i giudici di appello, che hanno sì ridotto il quantum del danno biologico subito dalla F. nei quindici giorni di sopravvivenza alle lesioni conseguite alla caduta determinato dal Tribunale, ma hanno confermato le tabelle del Tribunale di Milano formate per il grado di invalidità permanente conseguite - 100% - hanno violato detti principi ed il motivo va accolto.

5. - È conseguentemente assorbito il ricorso principale con cui i ricorrenti deducono: "Violazione ed errata applicazione nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2059 c.c. anche in relazione all'art. 32 Costit. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", lamentando che la decurtazione del danno biologico subito dalla F. da E 193.176,00 a E 100.000,00 è illegittima ed iniqua poiché i giudici di secondo grado non hanno evidenziato i parametri in concreto seguiti ed i correttivi adottati, né specificato di aver ritenuto la vitalità biologica residua della F. inferiore al 50%, misura ritenuta dal Tribunale nella decurtazione del 50% del valore tabellare, in considerazione delle condizioni di salute della stessa, e poiché il danno biologico - come quello morale - sussiste anche se la vittima non ha coscienza della lesione, la riduzione, basata sull'equità pura, è immotivata, mentre il metodo tabellare è una liquidazione equitativa specifica, integrale, personalizzata.

6. - Concludendo il terzo motivo del ricorso incidentale va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla luce dei relativi principi richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale, accoglie il terzo e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trento, altra Sezione.